



Fon.Coop

Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale
per la formazione continua nelle imprese cooperative
costituito da AGCI, Confcooperative, Legacoop e CGIL, CISL, UIL

**MANUALE DI GESTIONE
ATTIVITA' FINANZIATE DA FON.COOP**
Riferito esclusivamente ai
piani formativi settoriali concordati
a valere sull' Avviso 10 del 6 maggio 2009



Indice del documento

1. PARTE 1 – PROGETTAZIONE / PRESENTAZIONE DEI PIANI.....	4
1.1. INDICAZIONI PRELIMINARI	4
1.2. RISORSE DELL'AVVISO	4
1.3. CARATTERISTICHE DEI PIANI SETTORIALI	5
1.4. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI	5
1.5. DURATA DEI PIANI FORMATIVI	7
1.6. SOGGETTI BENEFICIARI E LAVORATORI DESTINATARI DEI PIANI	7
1.7. PRESENTATORI E ATTUATORI PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI PIANI DELL'AVVISO	7
1.7.a. <i>Associazione temporanea d'impresе (ATI) o Associazione temporanea di scopo (ATS)</i>	8
1.8. ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DEL PIANO	8
1.8.a. <i>Soggetti terzi cui vengono delegate singole attività</i>	9
1.8.b. <i>Soggetti partner</i>	10
1.9. PIANI FORMATIVI SETTORIALI CONCORDATI	10
1.9.a <i>Accordo sindacale per i piani settoriali</i>	11
1.10. PARAMETRI DI CONTRIBUTO PER I PIANI	11
1.11. REGIME D'AIUTI	12
1.11.a. <i>Regime di aiuti alla formazione (Regolamento 800/2008 sugli aiuti alla formazione)</i> 13	
1.11.b. <i>Aiuti di importanza minore ("de minimis")</i>	15
1.11.c. <i>Specifiche al preventivo</i>	19
1.12. COMPILAZIONE DEL FORMULARIO	19
1.13. PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE	20
1.14. PROCEDURE DI AMMISSIBILITÀ	20
1.15. PROCEDURE DI VERIFICA	21
1.16. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE	22
1.17. OBBLIGHI DEL SOGGETTO AMMESSO AL CONTRIBUTO	23
1.18. CHIARIMENTI	23
1.19. TUTELA DEI DATI PERSONALI	23
2. PARTE 2 - GESTIONE E MONITORAGGIO DEI PIANI	24
2.1. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ: INDICAZIONI PRELIMINARI	24
2.2. COMUNICAZIONI IN ITINERE	24
2.3. CRITERI E VINCOLI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI	25
2.4. DATI DI MONITORAGGIO IN ITINERE	27
2.5. TEMPSTICA PER IL CARICAMENTO DEI DATI NEL SISTEMA DI MONITORAGGIO	27
2.6. CONTROLLI IN ITINERE	28
3. PARTE 3 - GESTIONE AMMINISTRATIVA RENDICONTATIVA	29
3.1. COSTI AMMISSIBILI	29
3.2. DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I COSTI AMMISSIBILI	29
3.2.a. <i>Personale interno dipendente</i>	29
3.2.b. <i>Personale esterno – Ogni forma di contratto di collaborazione</i>	30
3.2.c. <i>Spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno e del personale esterno</i>	30
3.2.d. <i>Costo dei lavoratori in formazione</i>	30
3.2.e. <i>Materiale didattico distribuito ai lavoratori in formazione</i>	31
3.2.f. <i>Altre spese</i>	31
3.3. COFINANZIAMENTO DEL PIANO	32
3.4. ANTICIPAZIONI RICHIESTE AL FONDO	32
3.5. PREDISPOSIZIONE RENDICONTO: SCOSTAMENTI TRA PREVENTIVO E CONSUNTIVO	33
3.6. PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE FINALE	34
3.7. GESTIONE IVA	35
3.8. VERIFICHE AMMINISTRATIVE EX-POST	35
3.9. MODULISTICA DI SUPPORTO	36



Introduzione

Fon.Coop intende offrire ai soggetti proponenti i piani formativi concordati indicazioni sintetiche:

- per la progettazione e la presentazione dei piani formativi concordati;
- per la gestione e il monitoraggio dei piani formativi concordati;
- per la gestione amministrativa e rendicontativa dei piani formativi concordati.

Il presente manuale si propone quindi di accompagnare il soggetto proponente nell'intero "ciclo di vita" del piano: dalla sua ideazione sino alla sua conclusione. Con una importante avvertenza in relazione al primo dei tre punti sopra richiamati: nel presente manuale vengono fornite indicazioni che definiscono il quadro normativo e operativo nell'ambito del quale sviluppare e comprendere la progettazione formativa dei piani.

La progettazione formativa basata sull'analisi del fabbisogno, sulla programmazione di obiettivi, contenuti, modalità, tempi dell'azione formativa, strumenti di monitoraggio, strumenti di valutazione è una competenza dei formatori che presiedono alla progettazione/realizzazione dei piani; su tutti questi aspetti il presente manuale non si sofferma.



1. Parte 1 – Progettazione / Presentazione Dei Piani

1.1. Indicazioni Preliminari

Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese cooperative – Fon.Coop -, costituito da Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI), Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative), Lega Nazionale Cooperative e Mutue (Legacoop) e CGIL-CISL-UIL, riconosciuto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche Sociali con D.M. 10 maggio 2002, con l' Avviso 10 intende finanziare piani di formazione continua settoriali, concordati tra le Organizzazioni di Rappresentanza delle imprese e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, a favore di imprese aderenti al Fondo e di soci lavoratori/lavoratrici e di lavoratori/lavoratrici in esse occupati, per sviluppare la competitività delle imprese e accrescere le competenze dei soci lavoratori/lavoratrici e dei lavoratori/lavoratrici, secondo i termini e le modalità di seguito specificati.

Il Fondo intende inoltre promuovere con l' Avviso 10 azioni formative per la formazione sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

Per presentare i piani è necessario:

- definire le imprese beneficiarie;
- stabilire il soggetto proponente e attuatore del piano;
- definire le attività oggetto del piano formativo;
- concordare il piano formativo fra le parti;
- compilare il formulario *on line*;
- predisporre la documentazione da inviare.

1.2. Risorse dell'Avviso

Le risorse destinate al contributo dei piani ai sensi dell'Avviso 10 ammontano a € 2.150.000,00.

La distribuzione delle risorse per settore è la seguente:

Settore	Importo in euro
agro alimentare e pesca	225.000,00
commercio, consumo e distribuzione	400.000,00
industria (compreso costruzioni)	350.000,00
credito, assicurazioni e mutue	225.000,00
settore socio – sanitario, assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo	475.000,00
trasporti e servizi	475.000,00
TOTALE	2.150.000,00

Ferme le risorse destinate, il Fondo si riserva, in ogni caso:

1. di ridurre il contributo richiesto per il piano sulla base della valutazione tecnica di uno o più elementi del medesimo o in ragione del superamento del massimale di contributo concedibile in relazione alla dimensione della impresa ai sensi del presente Avviso;



2. di redistribuire eventuali residui di risorse di un settore ai piani degli altri settori in misura proporzionale al fabbisogno;
3. di integrare le risorse disponibili per l'Avviso.

I criteri sopra indicati fanno riferimento a piani ammissibili a norma dell'Avviso ed inseriti utilmente nella graduatoria per ordine di punteggio.

1.3. Caratteristiche dei piani settoriali

I piani settoriali sono caratterizzati da organicità, coerenza e completezza ovvero il piano ripercorre l'intero ciclo formativo dall'analisi dei fabbisogni alla valutazione finale, è coerente per obiettivi, strumenti, mezzi e processi formativi nell'ambito dello specifico contesto settoriale.

I piani possono anche prevedere:

- utilizzo di metodologie formative innovative, quali ad esempio: formazione – intervento, action learning, impiego di tecnologie didattiche informatiche (piattaforme di e-learning) ad alto contenuto innovativo, formazione esperienziale e simulazione (role playing, analisi dei casi, business game, team work o lavoro di gruppo), apprendimento organizzativo, etc.;
- coinvolgimento nella realizzazione del piano di Università, Enti ed Istituzioni di ricerca qualificate;

I piani settoriali finanziati saranno oggetto di monitoraggio da parte dell'Ente Bilaterale Nazionale Coop-Form.

Ciascun piano settoriale presentato quindi :

- deve prevedere l'accordo di concertazione sottoscritto da almeno una delle organizzazioni di rappresentanza delle cooperative e tutte le sigle sindacali costituenti il Fondo;
- deve contenere l'indicazione della scelta sul regime di aiuti alla formazione da parte di ogni impresa beneficiaria;
- deve prevedere un minimo di 16 ore di formazione per partecipante, tranne che per quanto previsto per seminari e i voucher;
- deve prevedere un massimo del 35% del costo del piano al netto del costo del lavoro per attività propedeutiche e attività non formative in itinere e finali; tali attività a fronte di specifiche motivazioni possono aumentare sino al 50% del costo del piano;
- può prevedere l'uso di modalità formative quali l'affiancamento, il *training on the job* e il *coaching*, ma tali attività non possono assorbire più del 35% del tempo di formazione fruito da ogni singolo partecipante. Tali attività, a fronte di specifiche motivazioni, possono aumentare sino al 50% del tempo di formazione fruito da ogni partecipante;
- le attività si devono concludere entro 18 mesi dalla data di avvio del piano.

1.4. Tipologia di attività ammissibili

Nell'ambito dell' Avviso, i piani formativi dovranno prevedere uno sviluppo organico di azioni ritenute necessarie al fine di raggiungere gli obiettivi didattici e di apprendimento previsti dal piano stesso.



Sono considerati prioritari i piani che prevedano anche la formazione alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro.

Tra le predette azioni sono considerate ammissibili:

1. attività propedeutiche, come: ricerca (ad esempio quella relativa al rilievo dei fabbisogni formativi), orientamento, selezione dei partecipanti, bilanci di competenze, formazione formatori;
2. attività formative, come ad esempio: corsi di formazione in presenza, sostegno all'utenza svantaggiata, *action learning*, *stage*, *e-learning*, Formazione a Distanza (FAD) *on line e off line*, progettazione e produzione di materiali didattici, formazione – intervento, formazione esperienziale e simulazione (*role playing*, analisi dei casi, *business game*, *team work* o lavoro di gruppo), apprendimento organizzativo.

Sono inoltre ammissibili modalità di erogazione della formazione quali:

- seminari, intesi come attività in presenza destinata ad un gruppo ristretto di persone e finalizzata all'aggiornamento o perfezionamento su un tema specifico; in caso di utilizzo di questa modalità formativa le ore di formazione per ciascun allievo devono essere minimo 8;
 - affiancamento, *training on the job* e *coaching*, ma tali modalità non possono assorbire più del 35% del tempo previsto per una attività formativa. La quota di tempo formativo dedicato ad attività di affiancamento, *training on the job* e *coaching* può passare dal 35% al 50% del tempo previsto per un'attività formativa, a fronte di specifiche motivazioni;
3. voucher individuali di formazione. Sono ammissibili al contributo uno o più voucher individuali di formazione. Per voucher si intende un buono formativo che consente ad un singolo lavoratore dell'impresa beneficiaria del piano la partecipazione ad uno specifico percorso di formazione erogato da un organismo di formazione (accreditato presso la Regione di competenza o certificato UNI EN ISO 9001:2000 o che sia Università o Istituto di Ricerca ad essa direttamente collegato). In tal caso dovrà essere allegata, alla richiesta di contributo del piano formativo, copia della documentazione relativa al soggetto erogatore del voucher, il programma delle attività formative e ogni altra informazione utile. Per i percorsi formativi in modalità voucher non è previsto un limite massimo o minimo di ore. Nell'ambito dello stesso piano formativo non possono essere richiesti più voucher a favore di un singolo lavoratore e più di 5 voucher aventi ad oggetto lo stesso percorso formativo da realizzarsi nel medesimo arco temporale;
 4. attività in itinere e finali non formative, come ad esempio: certificazione delle competenze acquisite, attività di monitoraggio in itinere, attività di valutazione in itinere e finale, attività di comunicazione e diffusione dei risultati, etc.

Si precisa che l'Ente erogatore del voucher non può essere il soggetto presentatore del piano.

Sarà cura del soggetto presentatore motivare e descrivere, nell'economia del piano, la tipologia di azioni previste e indicare di volta in volta risultati attesi, prodotti specifici dell'azione proposta, consequenzialità dell'azione nello svolgimento del piano concordato, e modalità di verifica e controllo.



Per i piani formativi presentati il soggetto proponente dovrà garantire che ogni partecipante usufruisca di un minimo di 16 ore di formazione ad eccezione di quanto previsto per i seminari e per i voucher.

1.5. Durata dei piani formativi

Le azioni previste dal piano formativo debbono concludersi entro 18 mesi dalla data di inizio attività, termine da intendersi essenziale. Fon.Coop si riserva la facoltà di valutare proroghe al predetto termine in caso di specifica richiesta scritta debitamente trasmessa a Fon.Coop almeno 30 giorni prima della conclusione delle attività e comunque fermo restando il rispetto della disciplina vigente.

1.6. Soggetti beneficiari e lavoratori destinatari dei piani

Sono soggetti beneficiari imprese o altri organismi con le seguenti caratteristiche:

- che siano aderenti a Fon.Coop alla data di presentazione del piano. Resta inteso che l'adesione si intenderà perfezionata con la ricezione da parte dell'INPS del relativo modello DM 10/2 indicante l'adesione a Fon.Coop nelle modalità indicate sul sito www.foncoop.coop;
- che si impegnino a rimanere aderenti a Fon.Coop per almeno il tempo di realizzazione e rendicontazione del piano formativo;
- che dichiarino di non aver presentato domanda per l'accesso agli ammortizzatori sociali (ordinari o in deroga) e di non fruire di ammortizzatori sociali (ordinari o in deroga) per i lavoratori destinatari degli interventi formativi alla data di presentazione del piano.

Sono destinatari dei piani:

- soci lavoratori/lavoratrici dei suddetti soggetti beneficiari che, al momento della presentazione del piano, non stiano fruendo - o per i quali non sia stata effettuata domanda - di ammortizzatori sociali anche in deroga;
- lavoratori/lavoratrici, comprendenti dipendenti a qualsiasi titolo e, in deroga alla normativa vigente, apprendisti e titolari di contratti a progetto, dei suddetti soggetti beneficiari che, al momento della presentazione del piano, non stiano fruendo - o per i quali non sia stata effettuata domanda - di ammortizzatori sociali anche in deroga.

I piani settoriali debbono rispettare il principio delle pari opportunità compatibilmente con l'organico delle imprese beneficiarie.

1.7. Presentatori e attuatori per tutte le tipologie di piani dell'Avviso

Possono presentare domanda di contributo e realizzare i piani formativi oggetto dell' Avviso (di seguito definiti soggetti presentatori e attuatori dei piani):

- i consorzi d'impresa aderenti a Fon.Coop per propri lavoratori/lavoratrici e soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e soci lavoratori/lavoratrici delle imprese associate alla data di presentazione della domanda di contributo;
- le società capogruppo aderenti a Fon.Coop per propri soci lavoratori/lavoratrici e per i propri lavoratori/lavoratrici e per soci lavoratori/lavoratrici e per i lavoratori/lavoratrici delle società controllate e/o partecipate aderenti;



- l' A.T.I. o A.T.S. di più imprese aderenti a Fon.Coop anche da costituire formalmente dopo l'eventuale approvazione del contributo;
- gli Enti o società di formazione, anche in A.T.I. o A.T.S. fra di loro, incaricati dalle imprese aderenti a Fon.Coop .

Gli Enti o società di formazione attuatori, incaricati dalle imprese aderenti a Fon.Coop, debbono essere accreditati presso la Regione territorialmente competente per le attività previste dal piano. Gli organismi di formazione non accreditati presso la Regione di competenza debbono essere accreditati presso il Fondo secondo le modalità previste nel Regolamento di accreditamento delle strutture formative presso Fon.Coop disponibile sul sito www.foncoop.coop.

1.7.a. Associazione temporanea d'impresе (ATI) o Associazione temporanea di scopo (ATS)

E' ammessa la presentazione di un piano formativo da parte di una costituenda ATI o ATS con la sottoscrizione dell'impegno a costituire formalmente presso un notaio l'Associazione entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Fondo dell'ammissione al contributo e con la preventiva indicazione, già in fase di presentazione, del soggetto mandatario dell'ATI o ATS.

Tempestivamente rispetto alla data di costituzione dell'ATI o ATS nei termini previsti, il soggetto mandatario dovrà inviare copia dell'atto costitutivo al Fondo. Tale atto costitutivo dovrà contenere comunque i seguenti elementi:

- dettaglio completo di tutti gli associati e dei loro rappresentanti;
- mandato speciale con rappresentanza al soggetto mandatario con specifica dei poteri conferiti;
- responsabilità solidale nei confronti del Fondo di tutti i soggetti sottoscrittori dell'atto costitutivo per la realizzazione degli obiettivi del piano.

Qualsiasi modifica all'ATI o ATS o anche variazione parziale di delega dovrà essere preventivamente sottoposta al Fondo per l'approvazione.

Il rapporto tra i soggetti aderenti all'Associazione non è configurabile come delega a terzi. I singoli componenti l'Associazione Temporanea operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle spese da loro effettuate.

Gli stessi componenti dell'Associazione sono tenuti a presentare, sia pure per il tramite del mandatario, il rendiconto delle attività e delle connesse quote economiche di rispettiva competenza.

Nel piano presentato andranno specificate le responsabilità operative assegnate ad ogni singola impresa con il relativo costo preventivato.

1.8. Altri Soggetti coinvolti nella realizzazione del piano

Nella realizzazione del piano possono essere coinvolti soggetti terzi, rispetto al presentatore attuatore, nelle modalità e alle condizioni di seguito specificate.



1.8.a. Soggetti terzi cui vengono delegate singole attività

Nell'attribuzione di incarichi a soggetti terzi (non intendendosi per tali le persone fisiche), gli Enti e società presentatori e attuatori dovranno rispettare la relativa normativa nazionale e comunitaria.

Di norma la delega a terzi delle attività previste dal piano è vietata. L'autorizzazione alla deroga a tale divieto dovrà essere esplicitamente richiesta in fase di presentazione del piano formativo, nel quale la delega dovrà essere descritta in modo analitico al fine di poterne valutare l'ammissibilità.

Per la richiesta di delega i soggetti proponenti dovranno attenersi ai seguenti criteri:

- deve essere prevista per apporti integrativi specialistici di cui i soggetti presentatori non possono disporre in maniera diretta;
- l'importo della delega deve essere specificato nel piano e, **nel caso in cui il soggetto presentatore e attuatore sia un Ente o società di formazione delegato dalle imprese beneficiarie, non deve superare il 30% del valore del costo del piano formativo (contributo richiesto + cofinanziamento).**

Si specifica che nel caso di presentazione del piano direttamente da parte delle imprese beneficiarie (società capogruppo, consorzio, ATI di imprese) non ricorre il limite del 30% sull'importo delle attività delegate.

Il terzo delegato dovrà possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento, da documentare al momento della richiesta dell'autorizzazione e non potrà, a sua volta, delegare ad altri soggetti l'esecuzione, anche di parte, dell'attività. Responsabile a tutti gli effetti risulterà, in ogni caso, il soggetto convenzionato con il Fondo anche per le attività delegate.

Non si considera delega l'affidamento della realizzazione delle attività da parte di una associazione o consorzio agli associati o consorziati a ATI o ATS, ovvero da parte di una impresa ad altra impresa facente parte dello stesso gruppo societario.

In nessun caso la delega può riguardare:

- attività di direzione, coordinamento ed amministrazione dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso;
- attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione, senza alcun valore aggiunto proporzionato;
- accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all'effettivo valore dei servizi prestati.

I contratti stipulati tra ente presentatore e soggetto delegato dovranno essere particolarmente dettagliati nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per voci di costo. Inoltre, dovrà essere inclusa una clausola con la quale i delegati si impegnano, all'evenienza, a fornire agli organi di revisione e controllo sia del Fondo che del Ministero del Lavoro, tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto della delega.

E' da considerarsi del tutto straordinaria la richiesta di delega in corso d'opera e comunque va effettuata prima dell'inizio delle attività oggetto di tale richiesta.



1.8.b. Soggetti partner

E' ammessa la possibilità che i soggetti presentatori e attuatori possano prevedere per la realizzazione di specifiche attività specialistiche (ovvero per la cui realizzazione il soggetto presentatore ritiene di non possedere le competenze necessarie) un soggetto partner. E' fatto obbligo al soggetto proponente di specificare nel formulario di presentazione sia le attività che realizzerà il soggetto partner sia l'importo economico delle predette attività.

In nessun caso il soggetto partner può essere incaricato di:

- attività di direzione, coordinamento ed amministrazione dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso;
- attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione, senza alcun valore aggiunto proporzionato;
- accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all'effettivo valore dei servizi prestati.

Possono essere considerati soggetti partner:

- Università, Facoltà Universitarie e loro Istituti;
- Istituzioni a carattere scientifico iscritti all'Albo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- Società di consulenza che dispongano di metodologie per il cui utilizzo abbiano registrato un brevetto.

In ogni caso l'ammontare dell'attività affidata al soggetto partner **non** può eccedere il 50% del costo complessivo del piano formativo.

La previsione dell'impiego del soggetto partner esclude la facoltà di utilizzare ulteriori deleghe a detto soggetto.

Il rapporto tra il soggetto partner e il presentatore non è configurabile come delega a terzi ed è assimilabile ad un mandato senza rappresentanza. Il soggetto presentatore e attuatore rimane comunque unico interlocutore responsabile nei confronti del Fondo.

In quanto partecipanti diretti all'attività partner, consociati o associati operano nei confronti del soggetto presentatore a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle spese da loro effettuate.

Il partner presenterà fattura o nota di debito intestata al soggetto presentatore e attuatore del piano e quindi titolare del contributo relativamente alle attività espletate ed ai corrispettivi economici di propria competenza.

Il soggetto attuatore assume la responsabilità di verificare che il soggetto partner abbia applicato costi reali senza alcun ricarico acquisendo idonea documentazione da sottoporre al controllo del revisore dei conti di cui alla terza parte del presente manuale.

1.9. Piani formativi settoriali concordati

Per piano formativo settoriale concordato si intende un programma organico di azioni formative e di attività ad esse propedeutiche, (quali ad esempio: indagini di fabbisogno, bilancio di competenze, etc..) e ad esse successive (quali ad esempio: valutazione ex post; certificazione



delle competenze acquisite; diffusione dei risultati, etc..) i cui beneficiari siano imprese e lavoratori/lavoratrici appartenenti ad uno degli specifici settori di attività, come appresso definiti, e risultante da un accordo sottoscritto fra una o più organizzazioni cooperative di settore e tutte le corrispondenti Organizzazioni Sindacali di settore interessate al piano, nell'ambito di quelle costituenti Fon.Coop.

Sono definiti ad alto valore strategico, ed hanno particolare valutazione, i piani settoriali che includano più Regioni, che presentino un alto livello di partenariato, che affrontino tematiche di particolare rilevanza in ordine allo sviluppo delle imprese aderenti del settore e alle competenze necessarie, e per i quali l'accordo di concertazione sia sottoscritto dagli organismi nazionali di settore di tutte le associazioni cooperative e tutte le corrispondenti Organizzazioni Sindacali di settore, interessate al piano, nell'ambito di quelle costituenti Fon.Coop.

I piani settoriali riguardano i settori di seguito specificati:

1. agro-alimentare e pesca;
2. commercio, consumo e distribuzione;
3. industria (compreso costruzioni);
4. credito, assicurazioni, mutue;
5. settore socio-sanitario assistenziale- educativo e di inserimento lavorativo;
6. trasporti e servizi.

Non sono ammessi al presente Avviso piani formativi settoriali che insistano su più settori per come sopra determinati.

1.9.a Accordo sindacale per i piani settoriali

Il piano formativo settoriale concordato risulta da un accordo sottoscritto fra i rappresentanti di almeno una delle Organizzazioni di Rappresentanza delle imprese e da tutte le sigle sindacali (Cgil, Cisl, Uil) costituenti Fon.Coop per il settore interessato.

In caso di mancata ottemperanza a tale prescrizione il piano non sarà considerato ammissibile.

Per quanto concerne il testo del documento di concertazione esso è lasciato alla libera determinazione della parti. Tuttavia è auspicabile che:

- siano richiamate le specifiche iniziative formative e non formative previste dal piano (compresi i *voucher* di formazione) e i destinatari delle stesse;
- si faccia esplicito riferimento alla richiesta di contributo a Fon.Coop;
- siano indicate, dove previsto nel piano, specifiche funzioni che svolgono i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori (esempio: monitoraggio, valutazione).

1.10. Parametri di contributo per i piani

Ogni singolo piano settoriale deve prevedere un contributo non inferiore a € 100.000,00 e non superiore alla disponibilità indicata per ciascun settore.

Ogni impresa può beneficiare di un contributo massimo correlato alla dimensione, come da tabella seguente:



Dimensione beneficiari in relazione al numero di lavoratori (dipendenti e soci lavoratori)	Contributo massimo concesso ad impresa
fino a 9	€ 6.000
da 10 a 49	€ 15.000
da 50 a 249	€ 30.000
oltre 250	€ 50.000

Dall'importo del contributo massimo per impresa è escluso il costo dei lavoratori in formazione che costituisce esclusivamente cofinanziamento.

E' consentito che una singola impresa partecipi a più piani purché il contributo ad essa spettante non superi il massimale previsto in relazione alla sua dimensione.

Il contributo massimo per piano è determinato dalla somma dei contributi spettanti ad ogni impresa in relazione alla sua dimensione.

I piani settoriali presentati, debbono rispettare i seguenti parametri in relazione al numero delle imprese beneficiarie:

Numero imprese beneficiarie	Costo massimo ora / allievo
2 imprese	€ 24
da 3 a 5 imprese	€ 27
oltre 5 imprese	€ 28

Dal calcolo del costo per ora/allievo è escluso il costo dei lavoratori in formazione.

All'interno dei contributi massimi previsti il piano può prevedere uno o più voucher individuali di formazione; il Fondo riconosce un contributo massimo per singolo voucher formativo individuale di € 1.500,00 (dal calcolo è escluso il costo dei lavoratori in formazione). Per il voucher formativo non è richiesto il rispetto di un parametro massimo di costo per ora/allievo e non è previsto un limite massimo o minimo di ore.

Le attività propedeutiche ad iniziative formative (quali ad esempio: indagini di fabbisogno, bilancio di competenze, etc..) e strettamente connesse agli obiettivi formativi e le attività in itinere e finali non formative non possono avere un costo superiore al 35% del costo totale del piano presentato (dal calcolo è escluso il costo dei lavoratori/lavoratrici in formazione).

In caso di mancato rispetto delle previsioni di cui sopra troveranno applicazione le previsioni e facoltà riservate a Fon.Coop di cui al capitolo "Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani", ovvero ove richiamate quelle di cui al capitolo "Risorse dell'Avviso" dell'Avviso.

1.11. Regime d'Aiuti

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ritiene che, per i contributi concessi a valere sul presente Avviso, sia applicabile la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato di cui ai seguenti Regolamenti: Regolamento (CE) 800/2008 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE in materia di aiuti alla formazione; Regolamento (CE) 1535/2007 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pro-



duzione dei prodotti agricoli; Regolamento (CE) 875/2007 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca; Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "*de minimis*"; Comunicazione della Commissione – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 16/01). Ai fini della corretta applicazione di quest'ultima disposizione comunitaria si avverte che sarà emanata una Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri relativa alla modalità di applicazione della Comunicazione a cui occorrerà attenersi. Fon.Coop darà tempestiva informazione sul sito della nuova normativa. I citati Regolamenti sono consultabili nella sezione "normativa" del sito www.foncoop.coop.

Ogni impresa beneficiaria deve prevedere l'applicazione di uno solo dei Regolamenti richiamati.

Il contributo che viene richiesto a Fon.Coop da ogni impresa beneficiaria è funzione dell'applicazione del Regolamento prescelto. La scelta del Regolamento di aiuti deve essere quindi effettuata da ogni impresa beneficiaria in fase di presentazione del piano tramite una specifica dichiarazione.

La disciplina prevista nei suddetti regimi si applica ai piani formativi presentati sia direttamente dalle imprese sia dagli altri organismi abilitati a presentare i piani stessi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è da ritenersi in ambedue i casi beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.

Per quanto riguarda la dichiarazione delle imprese beneficiarie relativa alla fruizione del Regolamento (CE) 1535/2007 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli; Regolamento (CE) 875/2007 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca; Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "*de minimis*"; Comunicazione della Commissione – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 16/01), il Fondo richiede una versione completa (vedi: scheda "M4").

L'impresa che intenda avvalersi del regime di aiuti alla formazione (Regolamento 800/2008) compilerà l'apposita dichiarazione (vedi: Scheda "N").

1.11.a. Regime di aiuti alla formazione (Regolamento 800/2008 sugli aiuti alla formazione)

L'aiuto è erogato entro i limiti e le intensità massime indicate a seconda della dimensione dell'impresa, del tipo di formazione impartita e dei destinatari finali. In particolare, con riferimento ai criteri della dimensione dell'impresa e del tipo di formazione, le intensità massime sono quelle indicate nel seguente riquadro:



Tipo Impresa (vedi legenda)	Formazione Generica		Formazione Specifica	
	Finanziamento	Cofinanziamento	Finanziamento	Cofinanziamento
Imprese grandi	60	40	25	75
Imprese grandi per lavoratori svantaggiati o disabili	70	30	35	65
Imprese medie	70	30	35	65
Imprese medie per lavoratori svantaggiati o disabili	80	20	45	55
Piccole imprese e microimprese	80	20	45	55
Piccole imprese e microimprese per lavoratori svantaggiati o disabili	80	20	55	45

- Imprese c.d. “grandi” – da 250 dipendenti in su - fatturato annuo oltre 50 milioni e/o totale bilancio annuo oltre 43 milioni
- Imprese c.d. “medie” – da 50 a 249 dipendenti – fatturato annuo entro 50 milioni e/o totale bilancio annuo entro 43 milioni
- Piccole imprese – da 10 a 49 dipendenti - fatturato annuo e/o totale bilancio annuo entro 10 milioni
- Microimprese – da 0 a 9 dipendenti - fatturato annuo e/o totale bilancio annuo entro 2 milioni

In ogni caso non è possibile superare l'80% di finanziamento per ciascuna impresa.

I costi ammissibili sono i seguenti:

- a) costi del personale docente;
- b) spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione;
- c) altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto;
- d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
- f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere da a) ad e). Per quanto riguarda la prima categoria di costi,



vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno effettivamente partecipato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive.

Per «formazione specifica», si intende “la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente”

Per «formazione generale», si intende “la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente.

La formazione è «generale» se, ad esempio:

- è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese,
- è riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o dagli organismi pubblici o da altri organismi ed istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia”.

Per “lavoratori svantaggiati” si intende, in base all'articolo 2 comma 18 del Regolamento CE n. 800/2008:

- “chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile”.

Ai sensi dello stesso comma si intende per “lavoratore molto svantaggiato”:

- lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi”.

Per lavoratore “disabile” si intende:

- lavoratore riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale;
- caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

1.11.b. Aiuti di importanza minore (“*de minimis*”)

L'impresa beneficiaria può optare per l'erogazione dell'aiuto alla formazione in modalità “*de minimis*”. Questa implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire in 3 anni (quello per il quale si chiede il contributo e i 2 precedenti) di finanziamenti pubblici complessivi a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica (tranne quelli ricevuti a valere su re-



gimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati), superiori a quanto di seguito indicato.

- **euro 7.500**, secondo il Regolamento (CE) 1535/2007 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei **prodotti agricoli**;
- **euro 30.000**, secondo il Regolamento (CE) 875/2007 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della **pesca**;
- **euro 100.000**, per il solo settore dei **trasporti** ed **euro 200.000** per tutti gli **altri settori non precedentemente indicati**, secondo il Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis";
- **euro 500.000**, secondo la Comunicazione della Commissione – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di **crisi finanziaria ed economica** (2009/C 16/01). La validità di tale Comunicazione è fissata per il periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2010. Si veda il testo della comunicazione per l'applicazione ai vari settori produttivi. Ai fini della corretta applicazione di quest'ultima disposizione comunitaria si avverte che sarà emanata una Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri relativa alla modalità di applicazione della Comunicazione a cui occorrerà attenersi. Fon .Coop darà tempestiva informazione sul sito della nuova normativa. I citati Regolamenti sono consultabili nella sezione "normativa" del sito www.foncoop.coop.



1.12. Preventivazione dei costi del Piano

Di seguito sono riportate le voci del preventivo generale del piano.

SCHEDA G

Preventivo Generale del Piano (tabella riassuntiva di tutti i costi del Piano)

A		COSTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL PIANO	
1	Attività propedeutiche ad iniziative formative		
1	Ideazione e progettazione		
2	Pubblicità e promozione		
3	Selezione – Orientamento – Bilanci competenze		
4	Progettazione ed elaborazione materiale didattico e F.A.D.		
5	Ricerche		
6	Formazione formatori		
7	Altro specificare _____		
			-
2	Realizzazione delle attività formative		
1	Docenza		
2	Sostegno all'utenza svantaggiata		
3	Tutoraggio		
4	Produzione e distribuzione materiale didattico		
5	Noleggi (aule e materiali)		
6	Commissioni d'esame / certificazione competenze		
7	Voucher formativi individuali		
8	Altro (dettagliare analiticamente in Piano)		
9	Monitoraggio e valutazione		
			-
3	Direzione		
1	Personale Interno		
2	Servizi Esterni		
3	Materiali di cancelleria		
4	Spese di viaggio		
5	(voce eliminata)		
6	Altro specificare _____		
			-
4	Lavoratori in formazione		
1	INAIL e assicurazioni		
2	Residenzialità e trasporti		
3	Costo del lavoro		
			-
Totale area A			-
			%
B	COSTI INDIRETTI DI FUNZIONAMENTO		
1	Personale Interno (Direzione – Amministrazione – Segreteria)		
2	Gestione Sedi		
3	Costo Fidejussione		
5	Costo certificazione tramite revisore dei conti		
6	Altri costi di gestione		
Totale area B			-
			%
Totale Piano (A+B)			
Totale spese propedeutiche (totale Voce A.1+ A.2.6+ A.2.9)			%
Contributo richiesto			%
Cofinanziamento previsto			%
Costo del piano al netto del costo del lavoro di cui alla voce A.4.3 e dei voucher A.2.7			
Monte ore complessivo (totale monte ore scheda F.1)			
Costo orario per allievo			



Si elencano alcune indicazioni di massima sulle voci che compongono il preventivo:

- **A1 Attività propedeutiche, preparatorie:** in questa voce devono essere inseriti i costi relativi alla preparazione delle azioni formative quali, progettazione, orientamento partecipanti etc.
- **A2 Realizzazione delle attività formative:** rientrano in tale voce tutti i costi relativi all'erogazione della formazione quali docenze, tutoraggio etc. Nella voce docenza (e codocenza) vanno incluse eventuali spese di viaggi e soggiorni del personale docente esterno per le spese effettivamente sostenute e documentate. **A.2.7 voucher formativi individuali:** va indicato esclusivamente il costo dei servizi formativi.
- **A3 Direzione - Coordinamento:** vanno inseriti i costi relativi al personale interno o esterno incaricato direttamente del coordinamento del piano, eventuali rimborsi per spese di viaggio e utilizzo di materiale di cancelleria.
- **A4 Lavoratori in formazione:** tale voce si riferisce al costo sostenuto per il personale in formazione (mensilità, oneri retributivi) riferiti al periodo in cui lo stesso è impegnato nel piano di formazione; nonché spese di vitto e alloggio entro i limiti previsti dai contratti collettivi di riferimento. La voce **INAIL assicurazione** per infortuni sul lavoro è obbligatoria per attività formative che si svolgono fuori dall'impresa di cui i partecipanti sono dipendenti salvo che non sia compresa in altre assicurazioni obbligatorie. Nel caso invece le aule didattiche siano all'interno dell'impresa stessa tale assicurazione non è da stipulare poiché i lavoratori dipendenti sono già assicurati.

Il costo dei lavoratori in formazione non è ammissibile al contributo ma concorre esclusivamente al cofinanziamento privato offerto dall'impresa beneficiaria. Deve essere calcolato e rendicontato come indicato nella terza parte del presente manuale.

Appartengono **all'area B** tutti i costi indiretti di funzionamento, da sostenere nel periodo di vigenza del piano formativo:

- **B1 Personale interno:** Si intende l'imputazione dei costi interni delle figure che svolgeranno attività sul piano per il periodo interessato come: direzione, amministrazione, segreteria.
- **B2 Gestione sedi:** ammortamento, locazione, leasing, manutenzione immobili, spese condominiali e pulizie, illuminazione, forza motrice, condizionamento e riscaldamento. Per quanto riguarda i costi di ammortamento della sede del piano, se di proprietà, va dichiarato il numero di metri quadri riservati al piano finanziato, calcolato l'ammortamento a metro quadro e moltiplicato per il numero di metri quadri dichiarati.
- **B3 Costo fideiussione** per l'eventuale anticipazione.
- **B5 Costo relativo alla certificazione del rendiconto finale** da parte del revisore dei conti.
- **B6 Altri costi di gestione** quali ad esempio: materiale di consumo, assicurazioni, postali, telefoniche e collegamenti telematici.

Per le spese di illuminazione, forza motrice, condizionamento e riscaldamento, postali telefoniche e collegamenti telematici non è ammesso il calcolo forfetario ma si dovrà utilizzare qualsiasi metodo di ripartizione per il calcolo pro rata idoneo a dimostrare in modo attendibile e congruo il costo imputabile nel periodo di vigenza del piano commisurato al numero degli utilizzatori o allo spazio impegnato.



Il preventivo di spesa deve prevedere non meno del 70% dei costi nella classe A; è possibile, in corso d'opera, richiedere deroghe al preventivo approvato fermo restando il vincolo di impegnare almeno il 70% del preventivo nella classe di costi A.

Per i piani è previsto un massimo del 35% del costo del piano al netto del costo del lavoro per attività propedeutiche e attività non formative in itinere e finali (totale della voce A.1, voce A.2.6 e voce A.2.9).

Per quanto riguarda le spese ammissibili esse sono ulteriormente specificate nella terza parte del presente manuale.

1.11.c. Specifiche al preventivo

E' cura del soggetto proponente indicare nelle "Specifiche al preventivo" del formulario il metodo di preventivazione di ogni singola voce di spesa e i costi unitari che possono essere indicati per giornata lavorativa o per ora lavorativa.

In particolare si devono descrivere dettagliatamente nelle "Specifiche al preventivo":

1. tutti i costi che verranno sostenuti con personale interno o derivanti dall'utilizzo di consulenti esterni (persone fisiche);
2. i costi per ciascuno dei soggetti partner e ciascuno dei soggetti delegati e le voci a cui sono imputati;
3. i costi congruenti ed analitici per le eventuali attività di ricerca previste dal piano;
4. ogni altra indicazione utile per verificare la congruità dei costi indicati.

1.12. Compilazione del formulario

Il piano formativo aziendale concordato deve essere predisposto, a pena di inammissibilità secondo il formulario reso disponibile in forma interattiva *on line* sul sito www.foncoop.coop.

E' obbligatorio compilare il formulario *on line* che deve essere identico alla versione cartacea inviata al Fondo. Per la compilazione del formulario è necessario entrare all'area "Intranet" dalla home page del sito e digitare utente e password, e poi accedere alla sezione "Progettazione" messa a disposizione per gli utenti nella sezione prevista per l'Avviso.

Gli Enti e le imprese che sono titolari di contributi possono utilizzare le password già rilasciate fino ad oggi.

Gli altri soggetti che non siano in possesso di *username* e *password* possono richiederla cliccando sul tasto Nuovo Utente previa compilazione di un'apposita schermata. Il sistema fornirà una *password* per ogni soggetto presentatore, che potrà essere utilizzata per presentare più piani. La password e la username verranno inviate in automatico dal sistema all'indirizzo di posta elettronica indicato nella scheda richiesta password, nel caso in cui non si riceva la mail entro 30 minuti dalla richiesta si prega di segnalare il problema a atfoncoop@performer.it.

Una volta ottenuta la password è possibile compilare il formulario di presentazione del piano e verificare attraverso la funzione "Dettaglio controlli" il completo e corretto inserimento dei dati e successivamente procedere alla validazione del formulario e alla stampa su carta con la relativa scritta "validato". La validazione del formulario sarà resa possibile solamente se tutti i parametri del dettaglio controlli saranno stati rispettati.



Si ricorda che è attivo un help desk tecnico relativo esclusivamente alle problematiche software, tutti i giorni dalle 10 alle 17 al seguente numero 051/4151825.

1.13. Predisposizione ed invio della documentazione

La documentazione da predisporre per l'invio è:

- il formulario recante la dicitura “validato” comprendente la domanda di contributo firmata in originale dal legale rappresentante del soggetto proponente;
- l'accordo di concertazione;
- la stampa del *file* della scheda F di descrizione del piano inserito nel formulario *on line* in formato .RTF;
- la stampa del *file* relativo alle specifiche del preventivo inserito nel formulario *on line* in formato .RTF;
- la dichiarazione di cui all'Allegato 3 dell'Avviso, firmata in originale dal legale rappresentante per ciascuna impresa beneficiaria;
- la scheda (L) allegata al formulario firmata in originale dal legale rappresentante nel caso sia stato previsto un soggetto terzo delegato o partner nel piano;
- la dichiarazione di cui all'Allegato 2 dell'Avviso, firmata in originale dal legale rappresentante di tutti i soggetti che si impegnano a costituire l'ATI/ATS.

Può essere acclusa ogni altra documentazione ritenuta utile per la valutazione del piano.

Il soggetto presentatore del piano dovrà applicare sul plico da inviare l'etichetta emessa dal sistema *on line* dopo la validazione, indicante il protocollo del piano e la dicitura “Avviso 10” e la ragione sociale del proponente, il titolo del piano e la Regione di competenza del piano.

Ogni busta inviata dovrà contenere una sola richiesta di contributo.

1.14. Procedure di ammissibilità

Non sono considerate ammissibili, e quindi saranno escluse, le domande di contributo nei seguenti casi:

1. che siano stati spediti **dopo la data di scadenza dell'Avviso**;
2. in caso di assenza e/o incompleta e/o errata compilazione dei documenti di cui al capitolo “documentazione da presentare” del presente Avviso;
3. in caso di autocertificazioni ex DPR 445/00 in ogni caso di mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore, di allegazione di un documento di identità scaduto e/o non regolarmente rinnovato e ratificato con timbro dell'amministrazione competente giusta D.L.112 del 25 giugno 2008 convertito in legge n.133 del 6 agosto 2008 e circolari ministeriali esplicative;
4. in caso di assenza della dicitura “validato” sulla stampa del formulario di presentazione del piano di cui al punto “documentazione da presentare” del presente Avviso. Tale dicitura viene stampata direttamente dal sistema *on line* di raccolta dei formulari presente alla sezione “Intranet” del sito www.foncoop.coop;
5. in caso di mancata corrispondenza tra i dati presenti sulla stampa del formulario di presentazione del piano, di cui al capitolo “documentazione da presentare” del presente Avviso, inviata per posta ed i dati inseriti nel sistema *on line* di raccolta dei formulari presente alla sezione “Intranet” del sito www.foncoop.coop;
6. con un formulario compilato utilizzando un codice utente *on line* diverso da quello identificativo del soggetto presentatore del piano;



7. in caso di mancata e/o incompleta e/o erronea indicazione dei dati identificativi del soggetto presentatore, delle imprese beneficiarie, dei soggetti firmatari dell'accordo di concertazione sindacale e/o dei soggetti terzi e/o dei partner;
8. in caso di mancato rispetto dei parametri di contributo e di costo del piano indicati nel presente Avviso;
9. in caso di assenza di sottoscrizione del/dei soggetti firmatari nella persona del legale rappresentante o non corrispondenza tra la sottoscrizione ed il documento di identità allegato;

Limitatamente ai soggetti inseriti nella short list di cui al punto 15.1 dell'Avviso, costituiranno ulteriore causa di inammissibilità:

1. l'assenza e/o incompleta e/o errata e/o non conforme compilazione dei documenti richiesti da Fon.Coop di cui al punto 15.1 del presente Avviso;
2. il mancato inoltro dei predetti documenti nel termine tassativo di 30 giorni solari dalla ricezione della richiesta di Fon.Coop.

Restano ferme, altresì, le ipotesi di inammissibilità richiamate nel testo dell'Avviso.

E' facoltà del Fondo richiedere ai proponenti integrazioni, specifiche e/o correzioni di errori materiali riguardo la documentazione inviata.

1.15. Procedure di verifica

Il Fondo procede all'esame della verifica dei requisiti di ammissibilità dei piani per come presentati a norma dei precedenti capitoli riservandosi di richiedere i necessari chiarimenti e/o integrazioni anche documentali, ritenuti opportuni ove non si tratti di elementi posti a pena di inammissibilità dal precedente capitolo.

La fase di verifica di ammissibilità viene demandata ad una commissione nominata dal Consiglio d'Amministrazione.

Ferme le dichiarate ipotesi di inammissibilità di cui al presente Avviso, Fon.Coop si riserva di acquisire apposita ratifica della pronuncia da parte del Consiglio di Amministrazione.

I piani aziendali riconosciuti ammissibili sono valutati dal Gruppo di Valutazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, sulla base della seguente griglia:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI PIANI SETTORIALI			
<i>Criteri</i>	<i>Descrizione dei criteri</i>	<i>punteggio</i>	<i>macro</i>
Qualità della strategicità	Livello di strategicità dei piani settoriali	0-25	25
Beneficiari	numero imprese	0-5	10
	numero lavoratori/trici	0-5	
Qualità progettuale	coerenza degli obiettivi formativi con le finalità indicate nel piano	0-12	60
	azioni formative per la formazione sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro	0-12	
	analisi dei fabbisogni organizzativi, professionali, formativi	0-10	
	innovatività del piano (in relazione ai destinatari, ai metodi/procedure/ modalità di realizzazione, ai contenuti/attività)	0-8	
	Coerenza della struttura progettuale e delle modalità formative con gli obiettivi formativi	0-5	



	scelta dei partecipanti differenziata per sesso, classi di età e livelli di qualifica in coerenza con gli obiettivi del piano e rispetto del principio delle pari opportunità in coerenza con l'organico delle imprese	0-5	
	qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione	0-5	
	qualità delle azioni di comunicazione e diffusione dei risultati	0-3	
Economicità	Adeguatezza del preventivo di spesa e sua economicità rispetto al numero di partecipanti ed agli obiettivi previsti	0-5	5
TOTALE			100

Resta riconosciuta la facoltà del Gruppo di Valutazione, in prima seduta, di delineare sub-criteri dei sopra indicati parametri ove gli stessi risultino opportuni e/o necessari ad una migliore valutazione dei singoli piani.

In nessun caso, saranno ritenuti ammissibili i piani formativi che non raggiungano il punteggio minimo di 60/100.

1.16. Formazione delle graduatorie

In caso di superamento del piano della fase di ammissibilità e di valutazione nei termini anzidetti, Fon.Coop procederà all'inserimento dei predetti piani in una lista su base settoriale avente carattere provvisorio (c.d. short list).

Ai soggetti inseriti nella predetta short list Fon.Coop richiederà con apposita comunicazione trasmessa a mezzo fax allo stesso soggetto presentatore, la documentazione a firma delle imprese beneficiarie attestante le dichiarazioni ed il possesso dei relativi requisiti per come rese in sede di partecipazione.

Sarà onere del soggetto presentatore, a questo punto, trasmettere al Fondo – entro e non oltre 30 giorni solari dalla ricezione della relativa richiesta di Fon.Coop – a mezzo raccomandata A/R - la documentazione e le dichiarazioni per come richieste dal Fondo. Farà fede la data di spedizione del plico.

Resta chiarito che in caso di mancata corrispondenza della documentazione prodotta e/o delle dichiarazioni rese con quanto dichiarato in sede di partecipazione alla procedura, a norma del capitolo 14 dell'Avviso, ovvero anche in caso di mancato inoltro nel termine tassativo di 30 giorni solari dalla ricezione della richiesta di Fon.Coop, il piano verrà escluso dalla graduatoria e il soggetto presentatore e/o le imprese beneficiarie non potranno vantare alcuna pretesa in ordine alla finanziabilità dello stesso.

In caso, invece, di valida attestazione dei requisiti dichiarati il piano verrà inserito nella relativa graduatoria secondo punteggio.

Nel caso in cui nella graduatoria si verificano casi di punteggi ex-aequo l'ordine dei piani da finanziare sarà determinato tramite estrazione a sorte degli ex-aequo. Tale procedura sarà affidata ad apposita Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione formata anche da membri esterni muniti delle necessarie qualifiche ed in numero dispari, oltre al segretario.

La graduatoria definitiva sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione e successivamente pubblicata sul sito www.foncoop.coop. Fon.Coop invierà contestualmente via fax a tutti i proponenti la comunicazione degli esiti delle procedure di verifica dei piani.



1.17. Obblighi del soggetto ammesso al contributo

Entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione del contributo da parte di Fon.Coop, è fatto obbligo al soggetto attuatore di:

- procedere alla costituzione dell'ATI/ATS se prevista dal piano;
- inviare a Fon.Coop la Convenzione firmata;
- iniziare le attività previste dal piano previa comunicazione al Fondo.

E' inoltre obbligo del soggetto attuatore di:

- realizzare il piano formativo nei tempi previsti dall' Avviso;
- realizzare il piano nelle modalità approvate dal Fondo ed indicate nel formulario di presentazione;
- inviare tutte le comunicazioni a Fon.Coop nelle modalità previste dal presente Manuale di Gestione;
- rispettare il preventivo economico presentato e approvato salvo quanto diversamente disposto nel Manuale di gestione dei piani;
- inviare il rendiconto finale dei piani entro e non oltre 45 giorni dalla fine delle attività.

Nell'accettare il contributo il soggetto attuatore si impegna incondizionatamente a sottoporsi ai controlli in itinere ed ex post disposti dal Fondo; inoltre si impegna a fornire i dati di monitoraggio in itinere del piano ogni qual volta ne sia richiesto dal Fondo o dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

1.18. Chiarimenti

Eventuali chiarimenti e informazioni possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: progettazione@foncoop.coop. Le risposte saranno pubblicate sul sito www.foncoop.coop.

1.19. Tutela dei dati personali

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell'ambito della presente procedura saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento di gara. A tal fine Fon.Coop si impegna a mantenere la riservatezza ed a garantire l'assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

Si informa che il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura, o, comunque, acquisiti da Fon.Coop, si svolgerà in conformità delle prescrizioni di cui al combinato disposto degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003.

Per l'esercizio delle facoltà di cui ai richiamati articoli 7 e 13 i partecipanti possono rivolgersi alla seguente e-mail sistemi@foncoop.coop.

I partecipanti prendono contezza delle facoltà riconosciute in materia dalla legge e nel contempo autorizzano il loro consenso al relativo trattamento dei dati in favore di Fon.Coop.



2. Parte 2 - Gestione e Monitoraggio dei piani

2.1. Programmazione attività: indicazioni preliminari

I tempi di svolgimento del piano formativo sono vincolati all'impegno previsto di iniziare entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di ammissione al contributo da parte del Fondo, previa firma della convenzione, e a terminare entro 18 mesi dalla data di inizio, salvo proroghe autorizzate da Fon.Coop che devono essere richieste almeno 30 giorni prima della conclusione del piano.

Le azioni del piano devono essere gestite e documentate nel rispetto della normativa vigente e comunicate a Fon.Coop secondo le procedure definite nel paragrafo 2.2.

Di seguito vengono richiamate le condizioni essenziali per il corretto svolgimento del piano formativo:

- il piano risulta avviato se contestualmente alla comunicazione di "inizio piano" (per "inizio del piano" si intende la prima giornata della prima attività prevista, sia essa formativa o non formativa), viene inserita sulla piattaforma Sifcoop la **progettazione esecutiva**: articolazione delle singole *attività*¹ e relativi periodi di realizzazione; nel corso dello svolgimento del piano sarà responsabilità dell'ente **attuatore** di aggiornare l'inserimento dei dati riguardanti i singoli *moduli*² rispettando la tempistica definita nel paragrafo 2.5;
- nel caso di attività formative, queste possono aver luogo solo se vengono predisposti³ e preventivamente **vidimati**⁴ i registri presenze dei partecipanti, in cui si evinca la data di svolgimento, l'ora di inizio e di fine delle lezioni;
- è fatto obbligo al soggetto **attuatore** comunicare tempestivamente al Fondo la data effettiva di conclusione del piano (per "fine del piano" si intende l'ultima giornata dell'ultima attività prevista).

Per approfondimenti sulle procedure e sulle metodologie di gestione, si rinvia al materiale presente sul sito www.foncoop.coop alla sezione GESTIONE PIANI.

2.2. Comunicazioni in itinere

Il soggetto titolare del contributo dovrà comunicare dettagliatamente a Fon.Coop i seguenti eventi significativi riguardanti i piani, al fine di un corretto monitoraggio delle attività:

¹ Per **ATTIVITA'** s'intende qualsiasi azione presente nel piano. L'attività può essere *non formativa e formativa*. Qualora si tratti di attività formativa, deve **riguardare un gruppo di destinatari invariato nel tempo**. Un'attività formativa si può articolare in uno o più moduli distinti per metodologie didattiche e contenuti formativi.

² I moduli sono parti di **ATTIVITA'**, nel caso specifico di attività formative sono distinti per discipline d'insegnamento, ciascun modulo è omogeneo per modalità di erogazione e tematica formativa. Ogni attività deve contenere almeno un modulo: in questo caso il modulo coincide con l'attività stessa.

³ Gli attori che non abbiano propri schemi per i registri richiesti, **possono scaricare nella sezione "gestione piani"** del sito di Fon.Coop (www.foncoop.coop) il file contenente gli schemi in Word per i registri presenze d'aula, registri FAD, registri dei materiali consegnati agli allievi. Gli attori che abbiano già propri schemi per i registri, possono utilizzarli per la gestione dei piani.

⁴ I registri possono essere vidimati da un REVISORE DEI CONTI - in questo caso inviando poi a Fon.Coop copia della dichiarazione di vidimazione, firmata e timbrata, con acclusa copia della prima pagina del registro vidimato, oppure presso un qualsiasi Ente pubblico, presso un notaio, o presso gli uffici postali (purché con timbro su tutte le pagine). *Si ricorda che gli eventuali costi della vidimazione dei registri sono **ammisibili** all'interno del contributo previsto per il piano.*



- Avvio del piano;
- Fine del Piano.
- Comunicazioni di variazioni che non cambiano gli elementi vincolanti del piano approvato:
 - variazioni di date di calendario sotto i 5 gg lavorativi di preavviso;
 - variazioni di sede formativa sotto i 5 gg lavorativi di preavviso.
- Richieste di variazioni significative dei piani approvati, subordinate all'esplicita approvazione di Fon.Coop:
 - Proroga (inizio piano; termine piano; presentazione rendiconto);
 - Variazione preventivo al di fuori dei parametri previsti dal Manuale di Gestione;
 - Rimodulazione corsi interi durata/materie – richiesta da inviare previa consultazione con il servizio monitoraggio di Fon.Coop;
 - Sostituzione impresa/e beneficiaria/e – richiesta da inviare previa consultazione con il servizio monitoraggio di Fon.Coop;
 - Variazioni deleghe a soggetti terzi e relativi importi – richiesta da inviare previa consultazione con il servizio monitoraggio di Fon .Coop.

- Richieste di Anticipazione;
- Rendiconto finale;
- Rinuncia imprese.

Il dettaglio sulle modalità di invio delle suddette comunicazioni, vengono definiti tramite le indicazioni disponibili sul sito www.foncoop.coop alla sezione GESTIONE PIANI.

2.3. Criteri e vincoli per la realizzazione dei piani

Di seguito si richiamano i criteri generali e i vincoli cui i soggetti **attuatori** dovranno scrupolosamente attenersi nella fase di gestione dei piani.

In tutte **le sedi di svolgimento delle attività formative** deve essere assicurato il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa in materia di sicurezza.

Alla conclusione del piano dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

1. per **ciascuna attività formativa** i partecipanti effettivi all'attività, al termine della stessa, dovranno essere almeno il 70% di quelli iscritti. Per partecipanti effettivi si intendono gli iscritti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore previste dall'attività formativa. Per quelle attività che non raggiungessero i suddetti valori, il relativo costo sarà riparametrato in funzione del monte ore/uomo di presenza effettiva come di seguito indicato.
2. **il monte ore/uomo totale delle presenze per le attività formative previste dal piano** dovrà rappresentare almeno il 70% di quello previsto. In caso contrario il costo delle attività formative sarà riparametrato in funzione del monte ore / uomo di presenza effettiva come di seguito indicato.

In entrambi i casi sarà cura del soggetto attuatore decurtare, proporzionalmente al monte ore/uomo effettivamente realizzato, le voci di costo che hanno diretta attinenza con questi parametri (esempio: nel caso di numero di partecipanti effettivi inferiore al 70% non il costo della docenza d'aula ma sicuramente il costo del materiale didattico; mentre nel caso di ore di formazione inferiori al 70% anche il costo della docenza), sottoponendo tale riparametrazione al controllo del revisore dei conti di cui alla terza parte del presente manuale.



Di norma **la delega a terzi** della gestione delle attività progettuali è vietata. L'autorizzazione alla deroga a tale divieto dovrà essere esplicitamente richiesta nel piano formativo. E' quindi da considerarsi del tutto straordinaria tale richiesta in fase di realizzazione. L'attuatore potrà presentare richiesta per una nuova delega a soggetti terzi a cui affidare le attività o per la variazione degli importi delle deleghe previste in fase di presentazione del piano, allegando obbligatoriamente la seguente documentazione:

1. curriculum aziendale o altra documentazione comprovante i requisiti e le competenze richieste dall'intervento;
2. scheda L del soggetto terzo.

Nel caso in cui l'attuatore sia un soggetto delegato (es. ente di formazione), l'importo complessivamente delegato a soggetti terzi non può superare il **30% del costo** (contributo richiesto + cofinanziamento) del piano.

La **richiesta di sostituzione delle imprese beneficiarie**, in fase di gestione, è autorizzata in casi del tutto eccezionali e deve essere accuratamente motivata e giustificata dal soggetto proponente.

E' possibile avanzare richieste di sostituzione quando:

1. non siano iniziate attività riguardanti i lavoratori in formazione dell'impresa da sostituire;
2. le imprese da sostituire non rappresentino più del **30% dei lavoratori** in formazione previsti nel piano;
3. le imprese da sostituire diano esplicito assenso a rinunciare al contributo;
4. che venga garantita la stessa quota percentuale di cofinanziamento dell'impresa da sostituire.

L'eventuale autorizzazione, da parte di Fon.Coop, alla sostituzione dell'impresa è preceduta dalla verifica di adesione della stessa al Fondo dalla data di presentazione del piano e dalla valutazione della seguente documentazione presentata dal soggetto **attuatore** contestualmente alla richiesta:

1. comunicazione a Fon.Coop di rinuncia esplicita e motivata da parte dell'impresa beneficiaria che viene sostituita;
2. presentazione della Scheda "B" del formulario sulle caratteristiche dell'impresa;
3. presentazione scheda "M4" o "N" di scelta del regime d'aiuti;
4. presentazione delle Schede "R" (Dichiarazioni varie).

E' prevista, in fase di gestione, e previa autorizzazione da parte del Fondo, **la rimodulazione delle attività** in termini di durata e/o di contenuti formativi; la richiesta inoltrata a Fon.Coop deve essere accompagnata dalla programmazione approvata in sede di presentazione della domanda di finanziamento e la nuova rimodulazione delle attività; entrambe devono essere presentate con il dettaglio del **monte ore**⁵ (n. ore di formazione X n. partecipanti).

⁵ Per **monte ore** si intendono esclusivamente le ore/uomo dei lavoratori in formazione per le quali si è calcolato il contributo in fase di presentazione del piano e del quale si porteranno eventualmente a rendiconto i costi dei lavoratori in formazione (cd. "mancato reddito"), se previsto nel piano finanziario. Inoltre:

- al monte ore non contribuiscono le ore di personale dipendente o esterno non in formazione;
- non contribuirà al monte ore la formazione di destinatari intermedi (es. tutor interni);
- il monte ore di una attività è calcolato moltiplicando le ore di durata dell'attività per il numero di allievi;
- nel caso in cui un'attività abbia una durata prevista ma non abbia destinatari che siano lavoratori in formazione, il monte ore relativo sarà zero;
- nel caso in cui un'attività riguardi un certo numero di lavoratori in formazione, ma non ne sia specificata la durata in ore il monte ore relativo sarà zero.



Tale autorizzazione, a parità di contributo concesso, può essere rilasciata **solo in casi eccezionali e per esigenze adeguatamente motivate, e purché vengano rispettati i parametri che hanno inciso direttamente, sull'ammissibilità e sulla valutazione** del piano nonché sulla quota di finanziamento approvato. In ogni caso:

- il monte ore deve rimanere invariato;
- deve essere garantito un minimo di 16 ore di formazione per partecipante, ad eccezione di seminari e voucher, come già indicato;
- deve essere rispettata la quota del tempo di formazione fruito da ogni singolo partecipante per le modalità formative quali l'*affiancamento*, il *training on the job* e il *coaching* come definite nel testo dell'Avviso.

La **deroga ai vincoli temporali previsti** dall'Avviso per la realizzazione delle attività del piano (inizio piano) e per gli adempimenti amministrativi (presentazione del rendiconto) può essere autorizzata da Fon.Coop solo a fronte di specifica e giustificata motivazione; le richieste comunque debbono essere presentate non meno di 10 giorni prima della scadenza del termine previsto ed essere espressamente autorizzate da Fon.Coop.

L'attività di monitoraggio consente di gestire, in tempo reale e senza richiesta di autorizzazione, tutte le variazioni in itinere che non modificano gli aspetti vincolanti del piano, ad esempio variazioni di calendario, nominativi dei partecipanti o di sedi formative all'interno della medesima regione; rimane l'obbligo per l'ente **attuatore** di inviare la comunicazione, **solo se la variazione riguarda eventi imminenti ovvero sotto i 5 giorni lavorativi.**

Per quanto concerne le modalità di comunicazione delle modifiche/nuove deleghe, sostituzione di imprese beneficiarie, deroghe ai vincoli temporali previsti dall'Avviso, si rinvia al manuale delle comunicazioni e a quanto pubblicato nella sezione GESTIONE PIANI sul sito www.foncoop.coop.

2.4. Dati di monitoraggio in itinere

Il soggetto titolare del contributo è tenuto ad inserire, all'interno della piattaforma *on-line*, tutte le **attività** previste dal piano, complete di **moduli** e di calendari e ad aggiornare costantemente i dati di monitoraggio fisico e le relative variazioni in itinere, con le modalità indicate al punto "comunicazioni in itinere" delle presente manuale.

L'inserimento dei dati di monitoraggio dovrà avvenire per via telematica sul sito www.foncoop.coop secondo le procedure previste dal **manuale operativo** presente nella sezione GESTIONE PIANI del sito.

In caso di mancato inserimento dei dati di monitoraggio nei tempi previsti ovvero dalla data di comunicazione di avvio piano, il Consiglio di Amministrazione del Fondo, a suo insindacabile giudizio, valuterà le azioni da intraprendere verso il soggetto attuatore, quali ad esempio decurtazioni del contributo richiesto per le attività di monitoraggio del piano.

2.5. Tempistica per il caricamento dei dati nel sistema di monitoraggio

Relativamente al caricamento dei dati di monitoraggio durante la gestione dei piani, è fatto obbligo ai soggetti attuatori:



1. **entro la data di inizio del piano:** inserire la pianificazione di tutte le attività (formative e non formative) costitutive del piano, almeno per quanto riguarda le informazioni relative all'articolazione delle singole attività;
2. **non meno di 5 gg. lavorativi prima della data di inizio di ogni singola attività:** inserire il calendario completo delle singole giornate (se non si tratti di percorsi individuali) ed i nominativi di tutti gli iscritti (almeno nome, cognome, codice fiscale, sesso);
3. **non oltre 10 gg. lavorativi dalla fine di ogni singola attività:** inserire le presenze di ogni allievo;
4. **non oltre 10 gg. lavorativi dalla fine del piano:** completare le schede allievo con tutte le altre informazioni richieste.

2.6. Controlli in itinere

I soggetti titolari del contributo si obbligano ad accettare i controlli in itinere che possono essere disposti dal Fondo in qualsiasi momento.

I controlli saranno eseguiti da personale incaricato da Fon.Coop il quale nel rapporto ispettivo segnalerà al Fondo eventuali difformità nell'esecuzione del programma o eventuali illeciti procedurali o amministrativi.

Il Consiglio di Amministrazione a seguito di quanto sopra ed a suo insindacabile giudizio determinerà le eventuali sanzioni a carico del soggetto titolare fino alla revoca del contributo.

In questo caso Fon.Coop procederà verso il soggetto titolare al recupero di eventuali somme indebitamente pagate.



3. Parte 3 - Gestione amministrativa rendicontativa

3.1. Costi ammissibili

Un costo incluso nel preventivo del piano è riconoscibile ed ammissibile quando è:

- Comprovabile, legittimo;
- Correttamente contabilizzato;
- Effettivamente sostenuto e pagato;
- Imputabile al piano;
- Riferibile temporalmente al periodo del piano.

Il periodo di eleggibilità dei costi è riepilogato nel prospetto seguente:

<i>Tipologia di costo macrovoce</i>	<i>Periodo di eleggibilità</i>
A.1 Attività propedeutiche ad iniziative formative	Dalla data di pubblicazione dell'Avviso fino alla effettiva conclusione del piano.
A.2 Realizzazione delle attività formative;	Dalla data di avvio delle azioni formative fino alla loro effettiva conclusione, compresi esami finali e certificazioni delle competenze.
A.3 Direzione del piano	Dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione del finanziamento fino alla data di conclusione di tutte le attività.
A.4 Lavoratori in formazione	Dalla data di avvio delle azioni formative fino alla loro effettiva conclusione, compresi esami finali e certificazioni delle competenze.
B Costi indiretti di funzionamento	Dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione del finanziamento fino alla data di conclusione di tutte le attività, compreso il tempo di 45 gg per la predisposizione della rendicontazione.

3.2. Documentazione comprovante i costi ammissibili

La documentazione amministrativa, comprovante tutti i costi verrà verificata dal revisore dei conti, il quale ne certificherà l'ammissibilità e la congruenza. Non deve pervenire a Fon.Coop, (salvo richiesta specifica), nessun documento amministrativo.

3.2.a. Personale interno dipendente

- Ordine di servizio interno rivolto al soggetto che svolge l'attività ricompresa nel piano con specifica dell'incarico, periodo di riferimento, e del numero di ore o giornate di impegno;



- curriculum del dipendente da cui si evincano le competenze adeguate all'incarico conferito;
- il rappresentante legale, a conclusione del lavoro, deve firmare una dichiarazione da cui si evinca il numero totale delle ore o delle giornate in cui ogni dipendente è stato impegnato sul piano controfirmata dallo stesso dipendente;
- buste paga del dipendente e calcolo del costo del lavoro aziendale inclusi i ratei di tredicesima e quattordicesima (ove presente), i ratei del TFR e gli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro; i pagamenti e gli F24 comprovanti i versamenti dei contributi.

3.2.b. Personale esterno – Ogni forma di contratto di collaborazione

- lettera d'incarico al soggetto che svolge l'attività ricompresa nel piano che specifica l'incarico, il periodo di riferimento, il numero di ore o giornate di impegno e relativo compenso; tale lettera deve essere firmata per accettazione dal consulente;
- curriculum del consulente da cui si evincano le competenze adeguate all'incarico conferito;
- il consulente a conclusione del lavoro deve firmare una dichiarazione da cui si evinca il numero totale delle ore o delle giornate in cui è stato impegnato nel piano;
- documento fiscale pertinente alle prestazioni svolte e il relativo pagamento (copia del mandato o E/c della banca).

3.2.c. Spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno e del personale esterno

Per il personale interno il rimborso va commisurato secondo quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato; il viaggio e soggiorno deve essere preventivamente autorizzato e devono conservarsi gli originali dei titoli di viaggio e di ogni altra documentazione inerente.

Per il personale esterno si riconoscono le spese effettivamente sostenute e documentate. Il personale esterno include il costo dei rimborsi nelle proprie fatture con copia della documentazione originale.

3.2.d. Costo dei lavoratori in formazione

Per questa voce si riproduce quanto previsto dalle *Linee guida sui costi ammissibili in applicazione della Circolare n. 36 del 18.11.2003*:

“Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti. In caso di viaggi o trasferte degli allievi, le spese di vitto ed alloggio sono riconosciute entro i limiti previsti dal contratto collettivo di lavoro di riferimento e da eventuali integrazioni. Le suddette spese di vitto ed alloggio dovranno, ovviamente, essere predeterminate all'interno del preventivo finanziario del Piano Formativo.”

La documentazione per comprovare i costi consiste in un elenco dettagliato dei partecipanti con le ore svolte, il costo orario e un prospetto del calcolo del costo orario; le buste paga, i relativi pagamenti e i modelli F24 per il versamento dei contributi.



3.2.e. Materiale didattico distribuito ai lavoratori in formazione

Va comprovato da fatture di acquisto o costi di riproduzione, e quindi distribuito ai partecipanti l'attività formativa. I partecipanti firmeranno in un apposito registro l'avvenuto ritiro del materiale.

3.2.f. Altre spese

Per i costi di locazione, leasing, ammortamento e manutenzione immobili, spese condominiali e pulizie, si riproduce quanto previsto dalle Linee guida sui costi ammissibili in applicazione della Circolare n. 36 del 18.11.2003”:

“L'ammortamento degli immobili costituisce spesa ammissibile a condizione che gli stessi non abbiano già usufruito di contributi pubblici; che il costo venga calcolato secondo le norme contabili e fiscali pertinenti; che siano direttamente riferiti al periodo dell'attività progettuale; che il bene sia inserito nel libro dei cespiti e che l'immobile impiegato per la formazione non faccia parte di strutture produttive utilizzate in via ordinaria dall'azienda. I canoni potranno essere riconosciuti limitatamente al diretto utilizzo del bene in relazione alle effettive necessità e comunque per la quota d'uso e di superficie effettivamente utilizzata.

Locazione: la spesa per il bene assunto in locazione è ammissibile a condizione che risulti comprovata la sua economicità rispetto ad altre forme contrattuali di utilizzazione del bene; laddove consentito,, dovranno essere comunque richiesti almeno tre preventivi per la scelta delle condizioni più convenienti. Leasing: il leasing è ammissibile a condizione che risulti comprovata la sua convenienza economica in rapporto ad altre forme contrattuali di utilizzo del bene (esempio: noleggio) o in rapporto all'acquisizione in proprietà del bene stesso. A tale scopo....., il Soggetto dovrà comunque preliminarmente acquisire almeno tre preventivi da parte di fornitori specializzati contenenti: la durata del contratto; il canone mensile dello stesso; il raffronto con contratto di noleggio dello stesso bene per lo stesso periodo contrattuale; il raffronto con il prezzo di acquisto a valore corrente di mercato del bene stesso. Sono esclusi gli oneri amministrativi, bancari e fiscali legati al contratto di leasing.

Ammortamento: l'ammortamento dei beni mobili e delle attrezzature costituisce spesa ammissibile a condizione che gli stessi non abbiano già usufruito di contributi pubblici; che il costo venga calcolato secondo le norme contabili e fiscali pertinenti; che siano direttamente riferiti al periodo dell'attività progettuale; che gli stessi siano inseriti nel libro dei cespiti e che i beni e le attrezzature impiegati per la formazione non facciano parte di strutture produttive utilizzate in via ordinaria dall'azienda.

Manutenzione: è ammissibile il costo della manutenzione ordinaria effettuata durante il periodo di svolgimento delle attività”.

Anche nel caso di utilizzo di aule interne con contratto di affitto deve essere imputato il costo in quota parte per il periodo di utilizzo del piano.

Esempio:

$(\text{Locazione annua/mq totali})/365 \text{ gg} = \text{costo unitario} \times \text{mq utilizzati} \times \text{gg. di utilizzo}$

Documentazione di spesa da produrre: Contratto di affitto, ricevute del pagamento del canone, prospetto di calcolo di imputazione al piano.



3.3. Cofinanziamento del piano

Il soggetto titolare del contributo deve indicare per ogni impresa beneficiaria sia il cofinanziamento offerto conforme al regime d'aiuti prescelto sia le modalità di copertura del cofinanziamento.

Il cofinanziamento può essere costituito da:

- costo del lavoro dei dipendenti partecipanti alle attività formative; si rammenta che nel caso del Regolamento CE 800/2008 l'articolo 39 comma 4 lettera F) dispone: *"costi di personale per i partecipanti al piano di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti da a) ad e)". "Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti."* I costi di cui ai punti a) ed e) del Regolamento sono tutti gli altri costi compresi nella scheda preventivo; ai fini del calcolo del costo orario devono essere presi in considerazione solo gli elementi fissi della retribuzione, con l'esclusione ad esempio, delle indennità di straordinario.
- ogni altro costo inerente il piano e che le imprese beneficiarie del contributo assumono direttamente e non includono quindi nel contributo richiesto (solo ad esempio: costo materiale didattico; costo personale di direzione ecc.).

In fase di rendicontazione del piano il cofinanziamento offerto dalle imprese beneficiarie non deve essere inferiore a quanto previsto dal regime di aiuti prescelto.

3.4. Anticipazioni richieste al Fondo

In linea di massima il Fondo non concede anticipi per lo svolgimento delle attività finanziate. Tuttavia i soggetti titolari del contributo che lo richiedessero potranno ottenerlo solo dopo rilascio di fideiussione incondizionata e a prima chiamata di pari importo dell'anticipo richiesto a favore del Fondo.

La richiesta di anticipi potrà avere per oggetto un importo, al massimo, pari al settanta per cento (70%) del contributo concesso, giusta presentazione dei relativi dati di monitoraggio previsti al punto "Programmazione attività e comunicazioni in itinere".

E' facoltà del soggetto attuatore presentare a Fon.Coop :

- a) due distinte fideiussioni di cui:
 - una prima fideiussione pari al cinquanta per cento (50%) dell'importo complessivo del contributo, con allegata dichiarazione di responsabilità comprovante l'inizio attività;
 - una seconda fideiussione, pari al residuo quaranta per cento (40%) dell'importo complessivo del contributo, con allegata: dichiarazione del legale rappresentante del soggetto attuatore resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 che attesti di aver svolto almeno il settanta per cento (70%) delle attività previste dal Piano formativo e finanziate da Fon.Coop con la presente convenzione e di aver speso, alla data della relativa dichiarazione, un importo superiore al cinquanta per cento (50%) del contributo concesso e un impegno delle spese del settanta per cento (70%) del contributo;
- b) unica fideiussione pari al novanta per cento (90%) dell'importo del contributo, fermo restando in questo caso che Fon.Coop procederà comunque all'erogazione di:



- un primo acconto pari al cinquanta per cento (50%) dell'importo complessivo del contributo, previa presentazione da parte del soggetto di una dichiarazione di responsabilità comprovante l'inizio attività;
- un secondo acconto, pari al residuo quaranta per cento (40%) dell'importo complessivo del contributo, previa presentazione di dichiarazione del legale rappresentante del soggetto attuatore resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 che attesti di aver svolto almeno il settanta per cento (70%) delle attività previste dal Piano formativo e finanziate da Fon.Coop con la presente convenzione e di aver speso alla data della relativa dichiarazione un importo superiore al cinquanta per cento (50%) del contributo concesso e un impegno delle spese del settanta per cento (70%) del contributo;

oppure:

- un acconto unico del novanta per cento (90%) del contributo con allegata dichiarazione del legale rappresentante del soggetto attuatore resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 che attesti di aver svolto almeno il settanta per cento (70%) delle attività previste dal Piano formativo e finanziate da Fon.Coop con la presente convenzione e di aver speso alla data della relativa dichiarazione un importo superiore al cinquanta per cento (50%) del contributo concesso e un impegno delle spese del settanta per cento (70%) del contributo. In tal caso, resta inteso che Fon.Coop procederà, nella sussistenza dei presupposti, ad un'erogazione unica dell'intero importo.

Il costo della fideiussione a carico del soggetto titolare del contributo a fronte della concessione di un anticipo può essere riconosciuto fra i costi ammissibili e va incluso nella voce B della scheda di preventivo.

3.5. Predisposizione rendiconto: scostamenti tra preventivo e consuntivo

Nel procedere alla predisposizione del rendiconto finale si deve tenere conto che è ammesso uno scostamento del 30% massimo fra le singole voci di spesa all'interno della classe A e all'interno della classe B.

Lo scostamento del 30% tra il preventivo e il consuntivo va così verificato: la base di calcolo è costituita dal totale della classe di costi A (compreso il costo del lavoro quando imputato a preventivo) o della classe di costi B.

L'importo del 30% calcolato sul preventivo non deve superare il totale degli scostamenti tra preventivo e consuntivo delle macrovoci: A1 preparazione; A2 realizzazione; A3 Direzione; A4 Spese partecipanti; all'interno delle macrovoci gli scostamenti sono liberi.

Come già indicato per la macrovoce spese partecipanti si rammenta che il costo dei lavoratori in formazione nel caso di applicazione del Regolamento CE 800/2008 come regime d'aiuti deve essere al massimo pari agli altri costi ammissibili (art. 39 comma 4 lettera F del Regolamento).

Resta fermo l'obbligo nel rendiconto finale di rispettare il limite previsto di un massimo del 35% del costo del piano al netto del costo del lavoro per attività propedeutiche e attività non formative in itinere e finali (totale della voce A.1 più la voce A.2.6 e la voce A.2.9).



3.6. Presentazione della rendicontazione finale

E' fatto obbligo ai soggetti titolari del contributo di presentare a Fon.Coop la rendicontazione finale del piano entro 45 giorni dalla data di fine delle attività del piano comunicata al Fondo.

Il rendiconto finale è costituito da:

- una autocertificazione del legale rappresentante del soggetto titolare del contributo resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con allegata copia del documento d'identità non scaduto ovvero è regolarmente rinnovato e ratificato con timbro dell'Amministrazione competente giusta D.L. 112 del 25 giugno 2008 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 e circolari amministrativa;
- una dichiarazione di certificazione del rendiconto rilasciata da un revisore dei conti con allegata copia del documento d'identità non scaduto ovvero è regolarmente rinnovato e ratificato con timbro dell'Amministrazione competente giusta D.L. 112 del 25 giugno 2008 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 e circolari amministrativa e documentazione comprovante l'iscrizione all'albo dei revisori;
- la "Scheda di analisi delle spese rendicontate" (Allegato A) debitamente compilata e firmata dal revisore dei conti.

La suddetta documentazione in originale dovrà essere inviata al Fondo tramite raccomandata A/R.

L'allegato A "Scheda delle analisi rendicontate" riporta le voci del preventivo approvato per ognuna delle quali va indicato:

- *Importo preventivo* – gli importi esposti a preventivo;
- *Importo modificato in corso d'opera* - gli importi modificati dietro approvazione scritta di Fon.Coop;
- *Importo rendicontato dall'Ente* - gli importi a consuntivo.
- *Importo certificato e ammesso* – gli importi di consuntivo al netto di eventuali somme non riconosciute dal revisore.
- *Importo non riconosciuto dal Revisore* – gli eventuali importi non riconosciuti dal revisore.

Gli eventuali scostamenti di spesa dovranno essere motivati dal soggetto attuatore, mentre analoga specifica dovrà essere svolta a cura del revisore dei conti per gli importi non riconosciuti.

Si specifica che i costi relativi ad ogni singola voce di spesa debbono risultare effettivamente pagati dal soggetto titolare del finanziamento al momento della presentazione del rendiconto. Il Revisore avrà cura di verificare che i pagamenti siano stati effettuati.

I soggetti titolari del finanziamento possono scegliere autonomamente il revisore dei conti o la società di revisione purché essi risultino in possesso dei requisiti di legge e dichiarino di non avere rapporti con il soggetto titolare e/o con l'impresa/e beneficiaria/e e/o con Enti e/o imprese ad essi comunque collegate che possano comprometterne l'indipendenza nello svolgimento nell'attività di revisione contabile.

Il Revisore nel certificare il rendiconto finale predisposto dal soggetto titolare farà riferimento ai principi di revisione emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, ove applicabili nella fattispecie. Inoltre, il Revisore farà riferimento alle norme di legge, interpretate ed integrate dai principi contabili emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall'Organismo Italiano di Contabilità, oltre che a quanto previsto nel **presente manuale**.



Ove quanto previsto dal presente manuale risultasse insufficiente e/o incompleto il Revisore potrà fare riferimento alla **Circolare n. 36 del 18 novembre 2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** avente per oggetto: “Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua. Criteri e modalità per la gestione delle risorse finanziarie di cui ai commi 10 e 12 lettera b) dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) e successive modificazioni” nonché alle “**Linee guida sui costi ammissibili in applicazione della Circolare n. 36 del 18.11.2003**” rese note dal Ministero del Lavoro il 15 gennaio 2004.

Il costo della certificazione del revisore è riconosciuto fra i costi ammissibili e va incluso nell’Area B – Costi indiretti di funzionamento della scheda preventivo del piano formativo.

La certificazione del revisore dei conti sarà sottoposta dai servizi amministrativi del Fondo a verifica di conformità. Al ricevimento ed accettazione di tale certificazione, il Fondo provvederà a saldare il contributo riconosciuto, come differenza fra l’eventuale anticipo o i pagamenti effettuati in corso d’opera e il contributo spettante.

3.7. Gestione IVA

In rendiconto:

L’Iva è ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto attuatore (Iva totalmente o parzialmente indetraibile); sarà cura dell’ente di produrre al revisore una dichiarazione del rappresentante legale dove si attesti la detraibilità o la indetraibilità dell’Iva.

Normativa iva per i contributi erogati dal Fondo:

Ai fini del regime Iva per i beneficiari del contributo da parte del Fondo, si precisa che, i contributi erogati dal Fondo ai soggetti beneficiari hanno la natura di movimentazione finanziaria, come previsto dall’art. 2 comma 3 lettera a), del DPR 633/72. Conseguentemente non sussiste obbligo di emissione di fattura e il documento con cui si richiede l’erogazione del finanziamento dovrà indicare la norma che rende l’operazione non soggetta Iva “*art.2 comma 3 lettera a) del DPR 633/72*”.

Se il soggetto attuatore è un ATI/ATS, in cui è conferito un mandato di rappresentanza al capofila da parte degli associati, i trasferimenti dei fondi tra il soggetto capofila e gli associati sono anch’essi fuori campo IVA.

3.8. Verifiche amministrative ex-post

I soggetti titolari del contributo si obbligano ad accettare le verifiche amministrative ex-post che possono essere disposte in qualsiasi momento dal Fondo o dal Ministero del Lavoro.

I controlli saranno eseguiti da personale incaricato da Fon.Coop il quale nel rapporto ispettivo segnalerà al Fondo eventuali difformità nell’esecuzione del programma o eventuali illeciti procedurali o amministrativi.

Il Consiglio di Amministrazione a seguito di quanto sopra ed a suo insindacabile giudizio determinerà le eventuali sanzioni a carico del soggetto titolare fino alla revoca del contributo.

In questo caso Fon.Coop procederà verso il soggetto titolare al recupero di eventuali somme indebitamente pagate.



3.9. Modulistica di supporto

Tutta la modulistica di supporto e gli schemi delle dichiarazioni sono scaricabili presso il sito www.foncoop.coop alla sezione GESTIONE PIANI:

Rendicontazione - Procedura certificazione rendiconto – Allegato A procedura certificazione rendiconto;

Richieste di anticipazioni - Schemi richieste anticipazioni – testo della fideiussione.